



Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio di Bari
Organismo iscritto al n. 566 del
Registro degli Organismi di mediazione

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
AI SENSI DEGLI ARTT. 66 e 67 D.lgs n.14/2019

ATTESTAZIONE OCC 22/00008

ISTANTI SIG.RI QUARTO GIOVANNI IVAN – MASTRANGELO ALESSANDRA
GESTORE OCC CCIAA DOTT.SSA LUCIA DE COSMO

PREMESSO CHE

-con istanza del 1 APRILE 2022, depositata presso l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, istituito presso la Camera di Commercio di Bari, i sig.ri coniugi Quarto Giovanni Ivan nato a Foggia (Fg) il 08/08/1961, C.F. QRTGNN61M08D643C e Mastrangelo Alessandra nata a Bari il 14/08/1970, C.F. MSTLSN70M54A662F, entrambi residenti in Bitritto alla Via Padre Pio da Pietralcina n.15, dichiarando di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, chiedevano al detto Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, valutata la completezza della domanda e degli allegati, di occuparsi della gestione della sua situazione di crisi da sovraindebitamento, nominando all'uopo un Gestore per l'attestazione della proposta di "piano di ristrutturazione dei debiti" eseguita dai propri consulenti e la predisposizione della relativa relazione finalizzata alla composizione della crisi da sovraindebitamento;

-al tempo stesso dichiaravano: di non essere soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal D.lgs n.14/2019; di non aver fatto ricorso negli ultimi cinque anni alle procedure di crisi da sovraindebitamento, di essere consapevoli della circostanza che il deposito della domanda di accesso al servizio non implica necessariamente la presentazione della proposta di ristrutturazione dei debiti, di essere a conoscenza che la presentazione del piano non implica la



necessaria omologa dello stesso da parte del Tribunale competente e che in tale caso nessuna responsabilità potrà essere ascritta al Gestore e/o all'Organismo di Composizione della Crisi; di impegnarsi a rispondere ad ogni richiesta di integrazione di informazioni e/o documentazione proveniente dal Gestore e/o dall'OCC; di essere consapevole che la mancata produzione di quanto richiesto dall'OCC e/o dal Gestore comporterà impossibilità di depositare il piano; di essere disponibile a corrispondere le somme richieste dall'OCC per le competenze professionali prestate in suo favore, anche a titolo di acconto, e anche nel caso di rinuncia alla richiesta di attivazione del servizio così come previsto dal Regolamento dell'OCC; di aver letto e di accettare il regolamento dell'OCC della CCIAA di Bari;

-in data 12 aprile 2022 la CCIAA di Bari, in persona del Referente dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraidebitamento, Dott. Michele Lagioia, procedeva alla designazione del Gestore della Crisi dell'odierno procedimento;

-in data 13 aprile 2022 il sottoscritto Gestore, accettando la propria nomina di Gestore della Crisi, nel procedimento di Composizione della Crisi da Sovraidebitamento proposto dai Sig.ri Quarto e Mastrangelo, inviava la propria dichiarazione di indipendenza e imparzialità, dichiarandosi essere in possesso dei requisiti richiesti.

Tutto quanto innanzi premesso, la sottoscritta Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, verificato il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dai sig.ri coniugi Quarto- Mastrangelo e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che ha determinato l'oggettiva rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni e la definitiva incapacità di adempierle regolarmente, passa ad esaminare i punti che portano a vagliare la possibilità di proporre il piano di ristrutturazione dei debiti in favore degli istanti.

La proposta di ristrutturazione presentata è unica per il nucleo familiare, infatti l'art. 66 de CCI prevede la possibilità per i membri della stessa famiglia di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, con distinzione di masse attive e passive, al fine di risanare, complessivamente, i debiti sorti per esigenze familiari che coinvolgono beni e risorse per larga parte in proprietà.



1) SULLA COMPETENZA TERRITORIALE DELL'OCC DELLA CCIAA

La Camera di Commercio di Bari è un Ente autonomo funzionale di diritto pubblico che svolge in tutta la circoscrizione territoriale provinciale, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese e per i consumatori, promuovendo e curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.

Nell'Ente suddetto, a far data dal 2017, si è insediato l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento.

Essendo i coniugi consumatori residente in Bitritto, comune sito nella provincia di Bari ed appartenendo al tempo stesso alla Città Metropolitana di Bari, l'organismo per la Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, insediatosi presso la CCIAA e istituito presso il Ministero della Difesa, iscritto al n. 102 sez. A, risulta essere a pieno titolo competente all'analisi della domanda proposta dai Sig.ri Quarto e Mastrangelo, che dovranno, per il deposito e la successiva eventuale omologazione del piano, rivolgersi presso il Tribunale di Bari competente art. 27 CCI. Pertanto a seguito della presente attestazione del piano di ristrutturazione dei debiti artt. 66 e 67 D.lgs n.14/2019 da parte dell'OCC della CCIAA di Bari, competente come ente pubblico territoriale in tutta la Provincia di Bari si procederà al deposito di tutta la documentazione ad essa inerente presso il Tribunale di Bari.

2) SUI PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA'

Verificato che i coniugi:

- a) si trovano in una situazione di sovraindebitamento come definita nel codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza;
- b) non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II del D.lgs n.14 del 12/01/2019 e sue modificazioni;
- c) non hanno fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ai procedimenti di cui all'art. 69 Capo II del D.lgs n.14/2019 e sue modificazioni;
- d) non hanno subito, per cause agli stessi imputabili, uno dei provvedimenti di cui all'art.72 e 82 del D.lgs n.14/2019 e sue modificazioni;



- e) versano nella condizione prevista dall'art.66 D.lgs 14/2019 *“i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune”*, norma in base alla quale il legislatore ha reso possibile la proposizione di un’unica domanda da parte dei coniugi conviventi al fine di risanare globalmente i debiti sorti, come nel caso per esigenze familiari.
- f) che i coniugi si sono impegnati personalmente e con l’assistenza del Dott. Riccardo Sgaramella, a fornire il supporto e la collaborazione necessaria al nominato OCC per la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale.

Al fine di valutare l’ammissibilità del piano, il sottoscritto Gestore ha ritenuto doveroso valutare anche la durata temporale della proposta. A tal proposito, si deve rilevare che la legge non prevede un tempo massimo entro cui l’istante deve estinguere la propria debitoria. Su tale punto si è espressa la Suprema Corte, a sezioni unite, che con sentenza n. 1521/2013, ha specificato che in tema di concordato preventivo, argomento assimilabile alla fattispecie in esame, la procedura dovrà svolgersi e risolversi in un lasso di tempo ragionevole, individuato prevalentemente nel quinquennio.

In tale direzione si è orientata la Giurisprudenza maggioritaria che ha confermato, a più riprese, il principio secondo il quale il quinquennio possa essere un periodo di ragionevole durata del piano del consumatore.



Tutto ciò premesso, la scrivente deposita

- la relazione particolareggiata dell'OCC, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. S) – g) D.lgs 19/2014 a firma del Gestore della Crisi, comprendente le indicazioni delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata del debitore nell'assumere le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte; l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori, la valutazione e la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, l'indicazione presumibile dei costi della procedura, la percentuale e le modalità, nonché i tempi di soddisfacimento dei creditori, l'analisi sul merito creditizio del debitore al momento della concessione dei finanziamenti.
- Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (art. 75, comma 1, lett a)
- Relazione aggiornata sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria (art. 75, comma 1 lett.b)
- elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute, con annesso l'elenco del domicilio digitale dei creditori (art. 75, comma 1, lett.c)
- elenco degli atti di straordinaria amministrazione ex art. 94, comma 2, D.lgs. 19/2017, compiuti negli ultimi cinque anni (art. 75, comma 1, lett.e).



1) SUL REQUISITO DELLA MERITEVOLEZZA E SULLE CAUSE CHE HANNO CAUSATO L'INDEBITAMENTO NONCHE' LA DILIGENZA SPIEGATA DAL CONSUMATORE

Al fine di verificare la sussistenza del requisito della meritevolezza si deve, a mezzo dell'analisi della documentazione prodotta dagli istanti, cercare di ricostruire le cause che hanno portato al perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, squilibrio che ha determinato l'oggettiva rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni e la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Il Sig. Quarto è divorziato dalla prima moglie (Tribunale di Bari- RG 11649/2004), dal matrimonio è nata una figlia. A seguito di separazione la casa coniugale è stata assegnata interamente all'ex coniuge, ed è stato stabilito un assegno di mantenimento per la figlia che oggi ammonta, a seguito di rivalutazioni ISTAT, ad euro 217,00, oltre alle spese di natura straordinaria.

Il Sig. Quarto è lavoratore dipendente con un contratto a tempo indeterminato dal 01.07.2021 presso il "Consorzio Servizi Avanzati delle Camere di Commercio di Puglia e Basilicata" in qualità di impiegato amministrativo.

Il 09/09/2016 contrae matrimonio in regime di comunione legale dei beni con la Sig.ra Mastrangelo Alessandra

La Sig.ra Mastrangelo è lavoratrice dipendente a tempo indeterminato dal 16.10.2014 come collaboratore professionale sanitario presso l'A.O.U. Consorziale del Policlinico di Bari.

La situazione lavorativa degli istanti è, pertanto, da considerarsi stabile.

I coniugi risiedono a Bitritto in provincia di Bari, in un immobile acquistato in comproprietà attraverso il ricorso ad un mutuo ipotecario.

L'esame della documentazione depositata dai ricorrenti a corredo del piano e quella acquisita dalla scrivente ad integrazione, nonché le ulteriori acquisite in sede di ascolto, hanno permesso di circoscrivere le cause e le circostanze dell'indebitamento.

La condizione finanziaria dei ricorrenti nel 2018 mostra l'accensione di numero quattro finanziamenti, ma con l'accensione del mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione il peso delle rate dei finanziamenti ha gravato in maniera notevole sul bilancio familiare.

Nell'anno 2019 viene acceso un finanziamento con la Compass spa, resosi necessario per sostenere l'acquisto di un materasso ortopedico e un intervento odontoiatrico.



Le operazioni di finanziamento con Pitagora S.p.a. e IBL Banca successive al 2019 per il consolidamento di posizioni accese in precedenza hanno portato una riduzione consistente di liquidità dei ricorrenti rispetto al loro fabbisogno. Non meno importante è da considerare che entrambi i coniugi supportano economicamente le figlie avute da precedenti matrimoni.

Da quanto esposto e, in particolare, dalla diligenza con la quale i coniugi hanno sempre adempiuto alle obbligazioni assunte, deve escludersi che i ricorrenti, quando hanno contratto i finanziamenti, abbiano assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbiano con colpa grave determinato il sovraindebitamento.

Risulta, infatti, che la situazione di sovraindebitamento sia derivata esclusivamente dalle sempre crescenti rate dei finanziamenti e dalle spese familiari e mediche che hanno dovuto sostenere i ricorrenti.

Appare evidente l'esistenza di un principio di affidamento incolpevole da parte degli istanti circa la valutazione del proprio merito creditizio condotta dagli intermediari del credito, tale da escludere la previsione "colpa grave" stabilita dall'art. 69 del D.lgs 14/2019.

A parere della scrivente, preme sottolineare la necessità, oltre ad un'analisi sul comportamento dei debitori, di valutare la condotta del creditore nell'erogazione dei finanziamenti, ovvero se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del credito, abbia tenuto conto del merito creditizio.

In primo luogo, deve sottolinearsi, infatti, che *"il consumatore non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto all'intermediario ed aver fatto affidamento sulla capacità di quest'ultimo di valutare il proprio merito creditizio"* (Trib. Napoli Nord, 27.10.2020) e, per quanto più rileva in tale sede, *"l'assenza di colpa del consumatore nella determinazione del proprio sovraindebitamento può essere desunta dalla positiva valutazione, a monte, de c.d. merito creditizio da parte del soggetto finanziatore [...] Non si può prescindere, infatti, dalla valutazione della diligenza del creditore e dal rispetto, da parte dello stesso del precetto di cui all'art. 124 bis TUB, norma posta a presidio sia in interessi privatistici, a tutela del consumatore, che di interessi pubblicistici, connessi al mercato creditizio"* (Trib. Bari, 08/07/2020).

È evidente, pertanto, la difficoltà economica in cui versano i coniugi ricorrente, a tal punto – anche in considerazione dell'attivazione della presente procedura - da dover necessariamente sospendere i pagamenti di cumulate rate mensili così elevate.



Dalla proposta elaborata dall'Advisor Dott. Sgaramella, al punto 4.5) si evince in maniera chiara che l'incidenza delle rate mensili dei debiti contratti sul reddito totale degli istanti si attesta ad un valore pari al 62,28%, oltre il limite del 30% raccomandato dalla Banca d'Italia quale indicatore per misurare la sostenibilità finanziaria dei debiti dei consumatori. Inoltre si è evidenziato come già in sede di erogazione del mutuo ipotecario contratto in data 22.03.2018 con Che Banca! Spa il rapporto rata/reddito si è attestato su un valore superiore al 50%.

Stante quanto sopra, anche in virtù dell'art. 68, terzo comma, CCII, il sottoscritto Gestore rileva che appare lampante che nella fattispecie sia la **IBL BANCA (finanziamento di € 35.400.00 nel 2021 concesso alla Sig.ra Mastrangelo e il finanziamento di euro 23.520.00 concesso al Sig. Quarto), sia la Compass Banca spa (finanziamento di euro 20.000.00 nel 2022 concesso alla Sig.ra Mastrangelo) nonabbiano nel modo più assoluto valutato il merito creditizio del consumatore, a mente dell'art. 124 TUB, da cui scaturisce una responsabilità delle finanziarie che hanno erogato in maniera scriteriata il credito in favore dei ricorrenti** (v. Tribunale Rimini, 1 marzo 2019, n. 21482 pubbl. in data 4 aprile 2019, in il Caso.it e in senso conforme decreto Napoli Nord del 21.12.2018).

Considerato che dall'esame della situazione debitoria complessiva il debito preponderante è nei confronti del sistema bancario e degli intermediari finanziari, è ragionevole ritenere che gli istituti di credito abbiano concesso i propri finanziamenti a favore dei debitori ovvero accettato che l'esposizione fosse garantita dai debitori, sulla base di un'adeguata istruttoria preventiva, tenendo conto della solvibilità dei debitori stessi.

2) SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE

Gli istanti hanno fornito le informazioni necessarie a redigere la relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere all'Organo Giudicante e ai creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

La scrivente riporta la situazione debitoria dei ricorrenti come rappresentata nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e verificata dalla scrivente attraverso le banche dati pubbliche e private.

A fronte della situazione debitoria, i coniugi dispongono del seguente patrimonio:



Dalla visura ipocatastale nominativa eseguita a nome dei ricorrenti emerge che sono proprietari dei seguenti immobili:

- **Mastrangelo Alessandra**: proprietà al 50% dell'immobile sito in Bitritto (Ba) alla Via Padre Pio Da Pietralcina n10, in Catasto urbano al foglio 8, particella 3, sub 103, piano 1, categoria catastale A/2, classe 3, consistenza 5,5 vani, rendita catastale 568,10. L'immobile è adibito ad abitazione principale. Sull'immobile grava ipoteca di primo grado concessa in garanzia del mutuo contratto con l'Istituto di credito Che Banca! In data 22 marzo 2018.
- **Mastrangelo Alessandra**: proprietà al 50% dell'immobile sito in Bitritto (Ba) alla Via Padre Pio Da Pietralcina XII, in Catasto urbano al foglio 8, particella 3, sub 278, piano 1, categoria catastale C/6, classe 3, consistenza 15 mq, rendita catastale 36,41. L'immobile è pertinenza dell'abitazione principale.
 - **Mastrangelo Alessandra**: proprietà al 50% dell'immobile sito in Molfetta (Ba) alla Via Pier Luigi da Palestrina n.1, in Catasto urbano al foglio 9, particella 1620, sub 10, piano 4, categoria catastale A/3, classe 3, consistenza 5 vani, rendita catastale 387,34. L'immobile, avuto in successione alla morte dei genitori, è in comproprietà con la sorella. Il suo 50% è stato locato alla sorella ad uso abitativo giusto contratto di locazione della durata di anni quattro prorogabile tacitamente di altri quattro, sottoscritto in data 01.09.2021 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bari in data 23.06.2022 al n. 011330, serie 3T, codice identificativo n. TUE22T011330000FF.
- **Mastrangelo Alessandra**: proprietà 1/58 di terreno agricolo sito nel comune di Molfetta, identificato al catasto terreni al fg.9, particella 2171/2172, qualità seminativo, con reddito agrario pari ad euro 2,36.
- **Quarto Giovanni Ivan**: proprietà al 50% dell'immobile sito in Bitritto (Ba) alla Via Padre Pio Da Pietralcina n. 10, in Catasto urbano al foglio 8, particella 3, sub 103, piano 1, categoria catastale A/2, classe 3, consistenza 5,5 vani, rendita catastale 568,10. L'immobile è adibito ad abitazione principale. Sull'immobile grava ipoteca di primo grado concessa in garanzia del mutuo contratto con l'Istituto di credito Che Banca! In data 22 marzo 2018.
- **Quarto Giovanni Ivan**: proprietà al 50% dell'immobile sito in Bitritto (Ba) alla Via Padre Pio Da Pietralcina XII, in Catasto urbano al foglio 8, particella 3, sub 278, piano 1, categoria catastale



C/6, classe 3, consistenza 15 mq, rendita catastale 36,41. L'immobile è pertinenza dell'abitazione principale.

- **Quarto Giovanni Ivan:** usufrutto al 100% dell'immobile sito in Rodi Garganico (FG) presso la località Belvedere riportato in catasto al Fg.7, Particella 824, sub. 16 cat A/3. La nuda proprietà dell'immobile è stata donata alla figlia in data 13.04.2010, così come previsto dal decreto di omologa dell'accordo di separazione emesso dal Tribunale di Bari e depositato in data 17.11.2004, e pur essendo usufruttuario lascia a disposizione della figlia e dell'ex coniuge l'utilizzo affrontando regolarmente le spese necessarie per il mantenimento dell'immobile.

I ricorrenti sono inoltre proprietari dei seguenti beni mobili:

- **Mastrangelo Alessandra:**
 - Opel Crossland, del 2018 targata FT400BE del valore commerciale di euro 13.000,00;
 - Mitsubishi Space Star, del 2015 targata FB100GK, del valore commerciale di euro 3.000,00.

Le autovetture vengono utilizzate dai ricorrenti per necessità quotidiane.

I ricorrenti risultano cointestatari unicamente del seguente conto corrente:

- N. 100571826434 presso la banca online "CheBanca! Spa" acceso in data 03.03.2018. Alla data del 30.06.2022 il saldo risulta pari ad € 1.541,53.

Per quanto concerne i dati reddituali degli istanti:

MASTRANGELO ALESSANDRA: reddito netto annuo di circa 22.500,00, retribuzione mensile netta di circa euro 1.840,00 derivante dal lavoro dipendente svolto presso l'A.O.U. Consorziale del Policlinico di Bari. La Sig.ra Mastrangelo percepisce mensilmente dalla sorella, al netto dell'imposta sostitutiva della cedolare secca, un canone di locazione di euro 158,00 mensili. Il reddito netto mensile ammonta quindi ad euro 1.998,00.

QUARTO GIOVANNI IVAN: reddito netto annuo di circa 17.500,00, retribuzione mensile netta di circa euro 1.462,00 derivante dal lavoro dipendente svolto presso l'A.O.U. Consorziale del Policlinico di Bari.

Totale reddito mensile del nucleo familiare ammonta ad euro 3.460,00.



3) COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E SPESE NECESSARIE PER IL SOSTENTAMENTO

Tenuto conto del nucleo familiare così composto, occorre verificare la congruità delle spese necessarie al sostentamento degli istanti con riferimento anche agli impegni di mantenimento imposti dal Tribunale.

Gli istanti hanno quantificato le spese necessarie mensili per il proprio sostentamento in euro 1.810,00 (dato calcolato in maniera empirica in base all'andamento degli estratti conto e delle spese fisse di gestione ordinarie) oltre al mantenimento della figlia per euro 217,00, a fronte di stipendi mensili netti di circa euro 3.460,00 ricalcolato su dodici mensilità al lordo delle cessioni del quinto (euro 293,00 per Mastrangelo ed euro 280,00 per Quarto) che portano la disponibilità mensile ad euro 2.670,00 a fronte di impegni complessivi per euro 2.155,00 senza considerare le spese straordinarie della figlia di cui egli è onerato al 50%.

La scrivente ha quindi proceduto a confrontare le spese indicate nel piano presentato degli istanti con i dati elaborati dall'ISTAT sul paniere medio di una famiglia composta come quella oggetto di esame (due componenti tra i 34 e i 65 anni) con riferimento alla spesa media mensile.

I coniugi hanno quantificato le spese che deve affrontare mensilmente nel seguente modo:

Spese alimentari	700,00
Abbigliamento e calzature	50,00
Spese condominiali	100,00
Utenze domestiche	320,00
Spese auto e trasporti	280,00
Internet e telefonia	60,00
Servizi Sanitari	200,00
TOTALE	1.810,00



La complessiva somma di € 1.810,00 mensili è certamente congrua laddove si consideri che, da rilevazioni ISTAT per l'anno 2021, la soglia di povertà assoluta per la tipologia di nucleo familiare dell'istante è pari ad €. 815,20.

Sempre i dati ISTAT per "tipologia familiare", riguardanti un nucleo familiare composto da due persone, indicano una spesa media mensile per generi alimentari di prima necessità pari ad €. 469,24 e di €. 1.847,42 per spese non alimentari. Mentre, prendendo in considerazione la "ripartizione geografica" (Sud nel caso di specie) si ricava una spesa media mensile di €. 1.468,57 per il 2021.

Infine, quale ulteriore parametro di raffronto, si consideri che l'art. 68, comma III, del D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (*"Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza"*), al fine di quantificare *"l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita"*, indica come base di riferimento l'importo dell'assegno sociale *"moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159"*.

Orbene, l'allegato 1 del cit. DPCM prevede i seguenti moltiplicatori:

Numero Componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente	

In applicazione dei predetti parametri al caso di specie si ha che l'importo dell'assegno sociale, pari ad € 468,28 per il 2022, moltiplicato per 1,57 (nucleo familiare di 2 componenti), restituisce la somma di euro 735,19 che rappresenta l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

Si ritengono, pertanto, congrue e contenute le spese indicate dall'istante per il sostentamento del nucleo familiare.



4) ATTIVITA' DI VERIFICA DELL'OCC CON ACCESSO ALLE BANCHE DATI

Al fine di appurare la veridicità dei dati esposti dall'istante sono stati analizzati i documenti prodotti dai coniugi Quarto/Mastrangelo, inoltre sono state effettuate le seguenti verifiche:

- ✓ **Centrale Rischi della Banca d'Italia**: dalle visure in Centrale Rischi non sono emerse segnalazioni ulteriori rispetto a quelle analiticamente indicate nella proposta
- ✓ **Centrale Allarme Interbancaria**
- ✓ **CRIF S.p.A.**: Nel SIC EURISC di CRIF S.p.a. sono registrati a nome dell'istante i rapporti con i creditori indicati nella proposta
- ✓ **Richiesta posizione Agenzia delle Entrate - Riscossione S.p.a.**: non risultano posizioni debitorie a carico degli istanti
- ✓ **Richiesta posizione debito/credito ufficio tributi Comune di Bitritto**: la richiesta di certificazione inoltrata all'Ufficio Tributi del Comune di Bitritto ad oggi non è stata riscontrata
- ✓ **Verifica livello di spese ISTAT**: al fine di verificare la congruità delle spese mensili indicate dall'istante come necessarie al sostentamento del nucleo familiare, è stata consultata la banca dati ISTAT e, in particolare, l'ultimo report pubblicato in data 9 giugno 2022 "Spese per consumi delle Famiglie". Come precisato innanzi si è, infine, tenuto conto dei criteri dettati dall'art. 68, comma III, del D.lgs. 12 gennaio 2019 n.14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza") al fine di quantificare l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.
- ✓ **Verifica del passivo mediante circolarizzazione**: la reale debitoria è stata certificata mediante circolarizzazione ai creditori. In particolare, è stata inviata a mezzo PEC a tutti i creditori indicati dall'istante la comunicazione di attivazione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento con contestuale richiesta di precisazione contenente:
 - La succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione creditoria ovvero comunicazione di assenza di pretesa;



- L'esatto ammontare dell'esposizione dell'istante per capitale e/o interessi calcolati analiticamente, con la specifica natura dei crediti maturati e maturandi;
- L'eventuale indicazione di un diritto di prelazione, anche in relazione alla graduatoria del credito, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
- I titoli giustificativi delle ragioni del credito e di quant'altro necessario all'accertamento della posizione.

Alla data odierna sono state ricevute le seguenti note di precisazione dalla scrivente:

- a) COMPASS BANCA SPA (precisazione del 24/02/2022)
- b) CHE BANCA (precisazione del 22/04/2022)
- c) IBL BANCA (precisazione del 04/05/2022)
- d) PITAGORA SPA (precisazione del 5/05/2022)
- e) SIENA NPL 2018 ()



MASTRANGELO ALESSANDRA

CREDITORE	DECORRENZA	TIPOLOGIA CREDITO	VALORE ORIGINARIO	RESIDUO DA PAGARE
CHE BANCA! SPA	22/03/2018	IPOTECARIO (mutuo)	163.000,00 AL 50%	144.992,00 50%
COMPASS BANCA SPA	18/07/2019	CHIROGRAFARIO (carta di credito)	5.000,00	5.088,04
COMPASS BANCA SPA	06/09/2019	CHIROGRAFARIO (prestito personale)	2.423,63	1.248,00
PITAGORA SPA	12/09/2019	CESSIONE DEL QUINTO	35.160,00	25.784,00
IBL BANCA	22/09/2021	DELEGAZIONE DI PAGAMENTO	35.400,00	33.925,00
COMPASS BANCA SPA	21/02/2022	CHIROGRAFARIO	20.000,00	29.157,49
SELECTA DIGITAL SPA	18/05/2022 18/07/2022	CHIROGRAFARIO	658,48	766,49
TOTALE			180.142,11	163.376,98

QUARTO GIOVANNI IVAN

CREDITORE	DECORRENZA	TIPOLOGIA CREDITO	VALORE ORIGINARIO	RESIDUO DA PAGARE
CHE BANCA! SPA	22/03/2018	IPOTECARIO (mutuo)	163.000,00 AL 50%	144.992,00 50%
IBL BANCA	31/03/2021	CESSIONE DEL QUINTO	23.520,00	21.000,00
BANCA POPOLARE DI MILANO	29/06/2017	CHIROGRAFARIO (prestito personale)	21.006,46	15.675,00
TOTALE			126.026,46	109.171,00

CREDITI IN PREDEDUZIONE DELLA PROCEDURA

CREDITORE	DECORRENZA	TIPOLOGIA CREDITO	VALORE ORIGINARIO	RESIDUO DA PAGARE
OCC	13/04/2022	SPESE PROCEDURA	6.605,86	5.945,28
DOTT. RICCARDO SGARAMELLA	11/05/2022	CREDITO PRIVILEGIATO ART. 2751 BIS N.2	3.640,00	2.184,00
TOTALE			10.245,86	8.129,28



5) ELENCO DEGLI EVENTUALI ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI DAI RICORRENTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI

I ricorrenti hanno dichiarato di aver compiuto i seguenti atti di disposizione del proprio patrimonio negli ultimi cinque anni. Il 31/10/2019 il Sig. Quarto ha beneficiato della vendita di un immobile appartenuto al defunto padre, dalla quale ha ricavato insieme al fratello coerede la somma di euro 65.000,00. Tale somma, al netto di tutte le spese sostenute per la vendita è stata utilizzata in parte per estinguere un finanziamento acceso con la Findomestic di euro 19.000,00 in data 13/11/2019, per euro 9.951,96 ad estinzione del finanziamento con Opel Financial Service in data 25/02/2020 e in data 01/04/2021 per euro 1.074,30 estinzione carta revolving Compass.

Inoltre gli istanti hanno dovuto sostenere spese condominiali dell'immobile sito in Bitritto per euro 4.347,52 nell'anno 2021.

La restante somma di circa euro 25.600,00 ha permesso ai coniugi di far fronte alle spese e alle ingenti rate dei finanziamenti. Basti pensare che al 31/12/2019 gli istanti a fronte di un reddito mensile netto di euro 3.302,00, sostenevano rate per finanziamenti accessi per euro 1.728,00, assegno di mantenimento per la figlia del Sig. Quarto di euro 217,00, spese mensili necessarie per euro 1.810,00 e 764,00 euro di rate di mutuo con una differenza mensile di euro - 1.217,00.

La cifra residua dalla vendita dell'immobile ha consentito di onorare le rate dei finanziamenti e del mutuo oltre alle spese familiari.

Dall'analisi della documentazione in atti è emersa, inoltre, l'inesistenza di atti in frode ai creditori laddove la nozione di "atti in frode" si intende con valenza ingannevole e presuppone che il debitore abbia occultato situazioni di fatto idee ad influire sul giudizio dei creditori o elementi di valutazione essenziali.

6) RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI 5 ANNI

L'Organismo di Composizione della Crisi, tra i suoi compiti, deve relazionare all'Organo Giudicante anche in merito alla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni.

A tal fine sono stati esaminati i dati registrati alle Banche Dati consultate dai quali è emerso il regolare pagamento delle rate scadute dalla accensione di ogni prestito/mutuo fino al momento della richiesta di intervento della presente procedura ad eccezione del prestito Compass concesso in data 21.02.2022 (rata mensile di € 244,02) pagato sino ad Aprile 2022 e del prestito concesso dalla Banca Popolare di Milano. Le due cessioni del quinto, nonché la delega di pagamento risultano regolarmente onorate mensilmente.



Si rileva l'assenza di debiti tributari o debiti verso terzi non intermediari finanziari, se non per importi esigui. Gli istanti, finora, non hanno subito alcuna azione esecutiva da parte dei creditori.

7) ATTIVO ACCERTATO E DISPONIBILE PER IL PIANO

La proposta formulata prevede il pagamento di tutti i finanziamenti e i debiti in essere nella seguente misura:

- 100% dei crediti prededucibili;
- 100% dei crediti privilegiati;
- 100% del mutuo ipotecario secondo le scadenze convenute nel contratto stipulato con Che Banca! Spa come previsto dall'art. 67 comma 5 del C.C.I.I.
- 100% dei crediti privilegiati ai sensi dell'art.2751 bis n.2
- 35% dei crediti chirografari

Si precisa che, in merito alle posizioni vantate dalla Pitagora e IBL BANCA, avente ad oggetti finanziamenti concessi mediante la cessione del quinto dello stipendio, anch'essi sono falcidiabili così come previsto dall'art. 67 co.3 del C.C.I.I. *“la proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio”.*

CREDITORE	TIPOLOGIA CREDITO	VALORE RESIDUO	% DI SODDISFAZIONE	VALORE DEL DEBITO CONSOLIDATO
CHE BANCA! SPA	IPOTECARIO (mutuo)	144.992,00	100,00%	144.992,00
OCC	SPESE PROCEDURA PREDECUCIBILI	5.945,28	100,00%	5.945,28
DOTT. RICCARDO SGARAMELLA	CREDITO PRIVILEGIATO	2.184,00	100,00%	2.184,00
COMPASS BANCA SPA	CHIROGRAFARIO (carta di credito)	5.088,04	35,00%	1.780,81
COMPASS BANCA SPA	CHIROGRAFARIO (prestito personale)	1.248,00	35,00%	436,80
PITAGORA SPA	CESSIONE DEL QUINTO	25.784,00	35,00%	9.024,40
IBL BANCA	DELEGAZIONE DI PAGAMENTO	33.925,00	35,00%	7.350,00



COMPASS BANCA SPA	CHIROGRAFARIO	29.157,49	35,00%	11.873,75
SELECTA DIGITAL SPA	CHIROGRAFARIO	766,49	35,00%	10.205,12
IBL BANCA	CESSIONE DEL QUINTO	21.000,00	35,00%	268,27
BANCA POPOLARE DI MILANO	CHIROGRAFARIO (prestito personale)	15.675,00	35,00%	5.486,25
TOTALE		285,765,00		199.546,69

La somma messa a disposizione, oltre ai 764,00 euro che rappresenta la rata del mutuo ipotecario, che continuerà a rispettare il contratto di mutuo fondiario stipulato nel 2018, sarà erogata in rate mensili:

- 12 rate da euro 677,44;
- 69 rate da euro 670,00;
- 1 rata da euro 195,41.

I creditori verranno pagati secondo grado di privilegio, prevedendo quindi, dapprima il pagamento del professionista Dott. Sgaramella Riccardo nel corso del primo anno. Successivamente dal secondo anno verranno pagati i creditori chirografari nella percentuale a loro spettante e infine ai sensi dell'art. 71 CCI il pagamento dell'OCC al termine dell'esecuzione del piano, la cui somma sarà accantonata mensilmente nel corso del primo anno.

8) INDICAZIONE DELL'ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAICREDITORI

Al momento della presentazione della presente proposta non risultano essere stati impugnati atti del debitore da parte dei creditori.

9) GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E SULLA ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE FORNITA

Gli istanti hanno allegato alla propria istanza una proposta redatta dal Dott. Riccardo Sgaramella a cui è stata allegata una parte cospicua della documentazione utilizzata dallo scrivente OCC.

Si deve dare atto, inoltre, che successivamente al primo incontro e nel corso della stesura della



presente attestazione la sottoscritta Gestore ha più volte richiesto documentazione e chiarimenti all'advisor il quale ha immediatamente e diligentemente ottemperato fornendo la documentazione richiesta.

Tale documentazione è stata successivamente verificata a mezzo di controlli incrociati eseguiti dal sottoscritto che quindi ritiene la medesima attendibile.

10) CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALLA ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

La scrivente è chiamata a valutare, ai sensi dell'art. 76 co.1 lettera D) del Codice della Crisi dell'impresa e dell'insolvenza, anche la convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti in alternativa all'ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà dei debitori.

Appare quindi necessario analizzare il profilo di una eventuale ipotesi liquidatoria al fine di individuare le motivazioni che porterebbero spingere l'una verso l'altra ipotesi, sempre nello spirito di tutelare il ceto creditorio.

- L'immobile sito in Bitritto in comproprietà al 50% degli istanti, sito in Bitritto (Ba) alla Via Padre Pio Da Pietralcina n.10, in Catasto urbano al foglio 8, particella 3, sub 103, piano 1, categoria catastale A/2, classe 3, consistenza 5,5 vani, rendita catastale 568,10, è adibito ad abitazione principale sul quale grava ipoteca di primo grado concessa in garanzia del mutuo contratto con l'Istituto di credito Che Banca! In data 22 marzo 2018 per un valore pari al doppio dell'importo del mutuo concesso, di euro 326.000,00. Si capisce come per i creditori chirografari non vi sia alcuna possibilità di rivalersi su tale bene.
- L'immobile di proprietà al 50% con la sorella della Sig.ra Mastrangelo, sito in Molfetta (Ba) alla Via Pier Luigi da Palestrina n.1, in Catasto urbano al foglio 9, particella 1620, sub 10, piano 4, categoria catastale A/3, classe 3, consistenza 5 vani, rendita catastale 387,34. Considerando che, dalla consultazione dei valori OMI, il valore dell'immobile ammonta a circa 40.000,00 e che in caso di procedura esecutiva immobiliare il valore si ridurrebbe notevolmente senza considerare le spese di procedura, la vendita del suddetto immobile soddisferebbe una percentuale non superiore al 30% (inferiore rispetto alla percentuale proposta nel piano pari al 35%). Non meno importante è il fattore



della proprietà indivisa che renderebbe molto difficile la vendita e del tempo necessario per la procedura.

- Il terreno di proprietà della Sig.ra Mastrangelo proprietà 1/58 di terreno agricolo sito nel comune di Molfetta, identificato al catasto terreni al fg.9, particella 2171/2172, qualità seminativo, con reddito agrario pari ad euro 2,36. Questa proprietà è totalmente priva di valore economico.
- L'usufrutto del sig. Quarto del 100% dell'immobile sito in Rodi Garganico (FG) presso la località Belvedere, riportato in catasto al Fg.7, particella 824, sub. 16 Cat. A/3, rendita catastale € 392,51, ha un valore "nominale" pari ad € 38.000. Tuttavia, si ritiene poco probabile un'azione legale da parte dei creditori su tale diritto alla luce della bassa ed incerta redditività dell'immobile trattandosi di una casa vacanze di modesto valore;
- Le autovetture, intestate alla Sig.ra Mastrangelo Opel Crossland, del 2018 targata FT400BE del valore commerciale di euro 13.000,00; e Mitsubishi Space Star, del 2015 targata FB100GK, del valore commerciale di euro 3.000,00 necessarie per utilizzo quotidiano da parte degli istanti per recarsi al lavoro.

Si sottolinea che la somma messa a disposizione degli istanti di euro 670,00 risulta essere superiore rispetto alla cifra che i creditori ricaverebbero attraverso una procedura di pignoramento del quinto dello stipendio che ammonterebbe ad euro 545,00 (euro 225,00 dallo stipendio del Sig. Quarto e euro 320,00 dallo stipendio della Sig.ra Mastrangelo)

11) CONCLUSIONI E ATTESTAZIONE DEL PIANO

La sottoscritta Dott.ssa Lucia De Cosmo, Gestore della Crisi nominata dall'Organismo di Composizione della Crisi della Camera di Commercio di Bari, alla luce di quanto analiticamente esposto nel corpo della presente relazione con espresso riferimento a:



- Cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni;
- Ragioni dell'incapacità dei debitori persone fisiche di adempiere le proprie obbligazioni;
- Resoconto sulla solvibilità dei debitori negli ultimi cinque anni;
- Esistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori;
- Completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- Giudizio sulla meritevolezza;
- Giudizio sulla convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti rispetto all'alternativa liquidatoria.

Attesta la completezza dei dati e la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria e la fattibilità giuridica della proposta.

Con riserva di integrare eventualmente la documentazione depositata e approfondire eventuali ulteriori aspetti.

Con Osservanza

Bari lì 02/12/2022

Il Gestore nominato dall'OCC della CCIAA di Bari

Dott.ssa Lucia De Cosmo